



Uno scorcio della cima del Mali Golak (1495m), rilievo principale della Selva di Tarnova (Trnovski Gozd)

Valmi Puntin, di anni 20, partigiano aquileiese, deceduto in combattimento a Tarnova della Selva il 7 febbraio 1945 durante la lotta di liberazione contro il nazi-fascismo. A Valmi Puntin è stata intestata la sezione del PCI e poi dei Circoli del PDS e DS di Aquileia. Il Comune di Aquileia ha dedicato al concittadino, protagonista della Resistenza, il nome di una strada.

In copertina: riquadro della Tabula Peuntingeriana custodita a Vienna. Le immagini nel testo riguardano l'immobile costruito con lavoro volontario nell'ambito del parco festeggiamenti tra via Minut e via Beligna, nonché l'evento di inaugurazione e l'incontro culturale di presentazione della Fondazione "V. Puntin" alla comunità di Aquileia del 12 settembre 2008.

FONDAZIONE

Istituto civico aquileiese "Valmi Puntin"

33051 - AQUILEIA (Ud) – Vicolo Zorutti n. 1

C.F. 90016960305 - Tel. Fax 0431 919180

*Estratto dell'atto costitutivo della Fondazione (Studio del Notaio avv. Bruno Panella di Udine - Rep.n.74665-Racc.n.29836 del 21/12/2007).
Omissis.*

"... è presente il signor:

PUNTIN LODOVICO NEVIO, nato ad Aquileia (UD) il giorno 10 gennaio 1948 e residente ad Aquileia (UD) in Corso Gramsci n. 8, codice fiscale: PNT LVC 48A10 A346V, che interviene in quest'atto quale tesoriere della:

"UNIONE COMUNALE DEMOCRATICI DI SINISTRA (D.S.) DI AQUILEIA", con sede ad Aquileia (UD), Vicolo Zorutti, codice fiscale: 90009800302;

a quest'atto espressamente delegato in esecuzione della delibera dell'assemblea dei DS di Aquileia del 9 dicembre 2007, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il quale stipula quanto segue:

ART. 1

Ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile è costituita la Fondazione denominata:

"ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE VALMI PUNTIN"

in breve anche Istituto "Valmi Puntin".

La Fondazione ha sede ad Aquileia (UD), Vicolo Zorutti e può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

La durata della Fondazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea generale.

Omissis.

ART. 5

La Fondazione è retta, oltre che dalle disposizioni del presente atto costitutivo, dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

ART. 6

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre successivo al riconoscimento della personalità giuridica.

Omissis.

ART. 8

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, sono nominati 50 membri effettivi dell'Assemblea generale nelle persone indicate nel documento che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "C".

I membri così nominati rimangono in carica fino al 31 dicembre 2015.

ART. 9

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a sette e non superiore a quindici, compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'Assemblea generale all'atto della nomina.

Il primo Consiglio Direttivo, che avrà durata fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2013, è composto di numero tredici componenti nelle persone dei signori:

- 1) Puntin Lodovico Nevio, sopra generalizzato, Presidente;*
- 2) Andrian Franco, nato ad Aquileia (UD) il 21 agosto 1948, Consigliere;*
- 3) Braida Desiree, nata a Palmanova (UD) il 13 gennaio 1975, Consigliere;*
- 4) Casotto Daniele, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 2 giugno 1958, Consigliere;*
- 5) Cecchetto Francesco, nato a Udine (UD) il 26 febbraio 1969, Consigliere;*
- 6) Cicogna Luciano, nato a Grado (GO) il 22 gennaio 1953, Consigliere;*
- 7) Di Giusto Gabriele, nato a Gorizia (GO) il 9 marzo 1986, Consigliere;*
- 8) Donzella Guglielmo, nato a Udine (UD) il 18 febbraio 1960, Consigliere;*
- 9) Mian Andrea, nato a Gorizia (GO) il 31 gennaio 1970, Consigliere;*
- 10) Sandrin Doriana, nata ad Aquileia (UD) il 16 gennaio 1957, Consigliere;*
- 11) Tolloi Lucio, nato ad Aquileia (UD) il 3 febbraio 1940, Consigliere;*
- 12) Tomat Roberto, nato ad Aquileia (UD) il 20 dicembre 1951, Consigliere;*
- 13) Zaninello Fausto, nato ad Aquileia (UD) il 2 febbraio 1954, Consigliere.*

ART. 10

Il primo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per quattro anni e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della carica, è nominato nelle persone dei signori:

- 1) Montich rag. Andrea, nato a Udine il 15 settembre 1964, Presidente;*
- 2) Rizzi rag. Amalfia, nata a Udine il 26 dicembre 1952, Sindaco Effettivo;*
- 3) Degrossi dott. Gessi, nato a Palmanova (UD) il 30 luglio 1968, Sindaco Effettivo;*
- 4) Daffara rag. Alessandro, nato a S. Daniele del Friuli (UD) il 19 giugno 1966, Sindaco Supplente;*
- 5) Adamo dott. Sandra, nata a San Daniele del Friuli (UD) il 2 novembre 1972, Sindaco Supplente.*

Omissis.

Nella prima seduta il Consiglio direttivo ha eletto Andrea Mian Vice Presidente e Franco Andrian Segretario amministrativo. "'''"



**STATUTO DELLA FONDAZIONE
« ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE “VALMI PUNTIN” »**

(ALLEGATO “B” al n. 74665/29836 di rep.)

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita la fondazione denominata « Istituto civico aquileiese “Valmi Puntin” », in breve « Istituto “Valmi Puntin” ».
2. L'istituto non ha scopo di lucro.
3. L'istituto ha sede in Aquileia (UD), Vicolo Zorutti, e può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.
4. La durata dell'istituto è fissata a tutto il 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea generale.

Articolo 2

Fondatore

1. L' Istituto civico aquileiese “Valmi Puntin” è costituito dalla sezione di Aquileia del partito dei democratici di sinistra, che chiama a prendervi parte gli enti di pubblica utilità e le associazioni volontarie operanti nella comunità aquileiese.



TITOLO II
Finalità ed attività dell'istituto

Articolo 3
Finalità generali

1. Scopo dell'istituto è preservare e dare rinnovato valore al patrimonio di lotte e di pensiero dell'Aquileia democratica e antifascista e del movimento operaio e contadino friulano, traendo ispirazione dagli ideali di libertà e indipendenza, eguaglianza e giustizia, pace e fraternità tra gli uomini che furono propri, nel corso dell'Ottocento e del Novecento, di tanti concittadini e compagni.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'istituto fa costante riferimento alle idee morali e politiche del Risorgimento nazionale e della Resistenza democratica, ai principi fondamentali dettati dalla Costituzione repubblicana e dalle dichiarazioni universali dell'umanità, alle mete dell'autonomia friulana e della federazione europea e mondiale.

3. Insieme all'amministrazione comunale, alle istituzioni scolastiche, alle associazioni civiche, l'istituto svolge un'opera di utilità sociale, di educazione civile e di promozione di cultura nella comunità di Aquileia, rivolgendosi all'intera cittadinanza e dedicando particolare attenzione ai cittadini più giovani.

4. L'istituto agisce per conseguire fino in fondo e senza discriminazioni la tutela dei diritti inviolabili della persona, l'autonomia delle formazioni sociali e la difesa delle minoranze, l'adempimento dei doveri dei cittadini verso la comunità, la fine dello sfruttamento economico e dell'oppressione politica, il riscatto sociale dei lavoratori, l'emancipazione delle donne, la salvezza della natura, il dialogo tra le fedi, la pace e la cooperazione fra i popoli del mondo.

L'istituto, inoltre, fornisce concretamente aiuto a persone di ogni età che si trovino in condizioni di miseria, esclusione ed isolamento sociale, difficoltà sanitarie o siano vittime di violenza.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità l'istituto:

a) progetta ed organizza, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività di formazione, corsi, convegni, seminari e viaggi d'istruzione, sia in via diretta sia a mezzo di organismi pubblici o privati ai quali può aderire;

b) promuove, sia in via diretta che indiretta, l'organizzazione di attività culturali, quali, ad esempio, mostre ed esposizioni, biblioteche, collezioni, archivi, musei, predispone pubblicazioni ed iniziative editoriali, commissiona opere d'arte, musicali, teatrali e cinematografiche;

c) dà impulso alla conservazione dei monumenti commemorativi e dei documenti scritti ed orali che testimoniano la storia moderna e contemporanea di Aquileia e del Friuli e le vicende delle forze sociali che hanno contribuito alla vita democratica della comunità;

d) avvia la raccolta di fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati da destinare agli scopi statutari;

e) collabora con i gruppi di volontariato, le organizzazioni non governative di cooperazione allo sviluppo, le associazioni, le cooperative sociali in Italia e all'estero;

f) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle proprie attività.



Articolo 4

Attività

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto potrà:

- a) stipulare tutti gli atti o contratti, tra cui, a titolo di esempio, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari o di partecipazioni societarie, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari o utili, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodante o comunque posseduti, anche concedendo l'uso regolamentato di attrezzature, edifici e impianti agli organizzatori di feste popolari, manifestazioni politiche e culturali, sindacali, sociali e di volontariato;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e della crescita culturale e civile della comunità;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, di società di persone o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

2. I beni immobili dell'istituto situati in Aquileia, comprese le relative pertinenze, non possono essere alienati. L'eventuale costituzione di diritti reali sugli stessi nonché la loro dazione in garanzia sono subordinate ad un'apposita deliberazione dell'Assemblea generale, assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri. Le suddette disposizioni valgono anche per gli immobili siti in Aquileia di cui dovessero risultare titolari società o altri enti partecipati dall'istituto: in tal caso, l'istituto dovrà esprimere la propria volontà all'interno della società o ente partecipato secondo quanto prescritto nel presente comma.

TITOLO III

Patrimonio

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'istituto è formato:

- a) dal fondo di dotazione indicato nell'atto costitutivo e da ulteriori incrementi ad esso specificamente destinati;
- b) da conferimenti e donazioni di beni mobili o immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere sempre siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'articolo 3;
- c) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio direttivo dell'istituto delibererà di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Risorse di funzionamento

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'istituto dispone delle seguenti entrate:

- a) dei redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui al precedente articolo;
 - b) di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
2. E' fatto divieto di distribuire ai componenti degli organi dell'istituto, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

TITOLO IV

Organi dell'istituto

Articolo 7

Organi

1. Gli organi dell'istituto sono:

- 1) l'Assemblea generale;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei sindaci.

Articolo 8

Requisiti di onorabilità, cause di sospensione e decadenza

1. I componenti degli organi dell'istituto debbono essere cittadini italiani di piena capacità civile e indiscussa probità, annoverabili tra persone rappresentative dei settori di attività istituzionale dell'istituto e dotati di requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Le cariche di membro dell'Assemblea generale, componente del Consiglio direttivo, di Presidente e di componente del Collegio dei sindaci non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e seguenti modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo il caso di estinzione del reato nel caso di pena applicata su richiesta delle parti e salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

- 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle cariche di membro dell'Assemblea generale, di componente del Consiglio direttivo, di Presidente e di componente del Collegio dei sindaci:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma, lettera c;

- b) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 19, terzo comma della legge n. 575 del 1965, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990 e seguenti modifiche;

- c) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. I componenti degli organi devono essere in possesso di competenze in materie inerenti ai settori di intervento dell'istituto, ovvero aver maturato un'esperienza operativa attinente ai settori medesimi nell'ambito dell'attività



di volontariato, lavorativa, accademica o imprenditoriale, ovvero ancora aver maturato esperienze nell'esercizio di funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

5. I membri o i componenti degli organi collegiali che si trovino per qualsiasi causa in conflitto di interessi con l'istituto devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed al Collegio dei sindaci, ed astenersi da ogni attività deliberativa della fondazione medesima.

6. Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nell'istituto:

a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che vengano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

b) coloro i quali instaurino liti con l'istituto o con gli enti o società partecipate o cagionino ad esse danni o perdite;

c) i componenti di un organo collegiale che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre adunanze ordinarie consecutive;

d) coloro che abbiano perduto i requisiti di onorabilità di cui ai precedenti commi del presente articolo;

e) coloro che siano incorsi in gravi violazioni degli obblighi di comunicazione ed astensione previsti per i casi di conflitti di interesse;

f) coloro che presentino dimissioni dalla carica, che avranno effetto dalla data di ricevimento da parte del Presidente della relativa comunicazione scritta.

7. Ciascun componente degli organi dell'istituto ha l'obbligo di comunicare immediatamente le cause di decadenza e sospensione nonché delle incompatibilità che ritiene lo riguardino all'organo di appartenenza, che adotterà, entro trenta giorni, gli opportuni provvedimenti di richiamo o di censura ovvero eventualmente di sospensione. Qualora l'organo di appartenenza dovesse ritenere sussistenti gli estremi per la dichiarazione di decadenza, provvederà immediatamente ad informare il Presidente, il quale convocherà l'apposita Assemblea generale che dovrà deliberare in proposito.

8. A prescindere dalle comunicazioni dell'interessato ai sensi del precedente comma, ovvero in difetto delle stesse, il Collegio sindacale effettua le segnalazioni relative alla sussistenza delle cause di decadenza e sospensione all'organo di appartenenza.

9. Coloro che vengano dichiarati decaduti non sono rieleggibili nel mandato successivo.

Articolo 9 *L'Assemblea generale*

1. L'Assemblea generale è composta da cinquanta membri nominati, per il primo mandato, dal fondatore in sede di costituzione dell'istituto.

2. A decorrere dal secondo mandato:

a) trenta membri dell'Assemblea saranno nominati da enti e associazioni secondo le modalità previste nel successivo articolo 11;

b) venti membri saranno cooptati.

L'Assemblea generale può operare legittimamente quando siano stati nominati o cooptati almeno quaranta membri effettivi.

3. I membri dell'Assemblea generale durano in carica per sette anni dalla nomina e possono essere rieletti per un ulteriore mandato. La durata dell'incarico inizia a decorrere dal 1 gennaio del 2016 e per i successivi a decorrere dal 1 gennaio di ogni settennio.

4. Accanto ai membri effettivi, possono essere nominati fino a dieci membri onorari, ai quali sono attribuiti i diritti e i doveri degli altri membri.

5. I membri onorari sono nominati dall'Assemblea generale, con deliberazione



assunta a maggioranza dei due terzi, su indicazione del Consiglio direttivo che verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10

L'Assemblea generale: membri nominati in sede di costituzione

1. Sono nominati in sede di costituzione, per espressa volontà del fondatore, membri effettivi dell'Assemblea generale le persone indicate nell'atto costitutivo, le quali rimangono in carica fino al 31 dicembre 2015.
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 8 sulle cause di decadenza dei membri dell'Assemblea, i membri nominati dal fondatore in sede di costituzione possono essere revocati per gravi motivi dall'Assemblea generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.
3. L'Assemblea generale, in caso di decadenza, decesso, dimissioni o revoca dei membri nominati in sede di costituzione, provvederà a nominare i nuovi membri mediante delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; tali membri, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato previsto per i membri nominati in sede di costituzione.

Articolo 11

L'Assemblea Generale: nomina

1. Gli enti e le associazioni di seguito indicate nominano i membri dell'Assemblea generale secondo le procedure previste dallo statuto.
2. In particolare:
 - a) tredici membri sono nominati dalla sezione di Aquileia dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia – A.N.P.I.;
 - b) sette membri sono nominati dagli iscritti aquileiesi al Sindacato dei pensionati italiani - C.G.I.L.;
 - c) dieci membri sono nominati congiuntamente dalle associazioni aquileiesi individuate dall'Assemblea generale entro la scadenza del primo mandato;
3. Con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo, il Presidente invita ciascun ente o associazione con potestà di nomina a trasmettere le candidature per i membri di sua competenza.
4. Gli enti e le associazioni con potere di nomina esercitano tale potere

entro due mesi dalla data di richiesta da parte del Presidente dell'istituto. Trascorso invano tale termine, l'ente o associazione rimasto inerte decade, per il periodo in oggetto, dal potere di nomina; in tale ipotesi, il Presidente dell'istituto invita a provvedere alla nomina nei successivi quindici giorni il Sindaco *pro tempore* di Aquileia e, in caso di inerzia anche di quest'ultimo, il Prefetto nei successivi quindici giorni.

5. Qualora, durante il mandato, venga a cessare per qualsiasi causa un membro dell'Assemblea generale di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera a, il Presidente dell'istituto entro trenta giorni dalla cessazione invita il soggetto che aveva esercitato il relativo potere a nominare, nei termini previsti dal comma precedente, un nuovo membro in sostituzione di quello cessato.
6. L'Assemblea generale in carica, in una seduta che dovrà tenersi entro quindici giorni dal ricevimento dell'ultima delle nomine, verifica la regolarità delle stesse, l'esistenza dei requisiti, l'assenza di conflitti di interesse di cui al precedente articolo 8 e procede alla conferma delle medesime.



Articolo 12

L'Assemblea generale: cooptazione

1. Nella medesima data in cui si tiene la seduta di conferma dei membri dell'Assemblea generale nominati ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto, l'Assemblea procede alla nomina dei venti membri scelti per cooptazione.
2. La nuova Assemblea generale si insedierà ed è convocata di diritto per il 31 gennaio di ogni settennio a partire dal 2016.
2. I membri nominati per cooptazione, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 8, devono essere cittadini residenti in Aquileia.
3. Qualora, durante il mandato, venga a cessare per qualsiasi causa un membro dell'Assemblea generale di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera b, l'Assemblea generale provveda ad una nuova nomina per cooptazione nei quindici giorni successivi alla data di cessazione.



Articolo 13

L'Assemblea generale: competenze e convocazione

1. L'Assemblea generale:
 - a) conferma la nomina dei membri effettivi ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto;
 - b) provvede alla nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 12;
 - c) nomina i membri onorari, su proposta del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 9;
 - d) dichiara la decadenza dei componenti degli organi dell'istituto ai sensi dell'articolo 8;
 - e) revoca per gravi motivi i membri dell'Assemblea generale nominati dal fondatore in sede di costituzione;
 - f) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo ed il Presidente;
 - g) nomina i componenti del Collegio dei sindaci ed il Presidente, e li revoca per giusta causa;
 - h) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - i) approva i programmi annuali di attività predisposti dal Consiglio direttivo;
 - j) approva i regolamenti su proposta del Consiglio direttivo;
 - k) delibera ai sensi dell'articolo 4, secondo comma del presente statuto;
 - l) autorizza il Consiglio direttivo all'acquisto o alla vendita di beni immobili e partecipazioni societarie, nonché alla contrazione di mutui o finanziamenti di valore eccedente euro 300.000;
 - m) delibera le modifiche allo statuto;
 - n) delibera lo scioglimento dell'istituto e la devoluzione del patrimonio;
 - o) esercita azione di responsabilità nei confronti del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci.

Articolo 14

L'Assemblea generale: convocazione

1. L'Assemblea generale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, secondo comma, deve essere convocata almeno due volte all'anno e cioè entro il 31 ottobre ed il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
2. L'Assemblea generale è inoltre convocata dal Presidente ove lo ritenga

necessario o quando gliene faccia richiesta almeno un quinto dei membri effettivi ed onorari.

3. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e debbono essere recapitati ai membri effettivi ed onorari almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, sempre inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Articolo 15

L'Assemblea generale: quorum costitutivi e deliberativi, regole interne di funzionamento

1. L'Assemblea generale è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, l'Assemblea generale è costituita qualunque sia il numero dei membri presenti. Ogni membro può farsi rappresentare nelle adunanze dell'Assemblea generale da un altro membro; nessuno può avere più di una delega.

2. Le adunanze dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente dell'istituto; in caso di suo impedimento, le funzioni di presidente dell'Assemblea generale sono assunte dal Vice Presidente del Consiglio direttivo, ed in caso di mancanza di questi dal membro più anziano tra i presenti.

3. Il Presidente firma i verbali con il Segretario dell'adunanza nominato dal Presidente stesso.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti votanti e non astenuti, tranne che:

- a) per le deliberazioni concernenti le modifiche allo statuto, laddove è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri dell'istituto;
- b) per le deliberazioni di scioglimento dell'istituto, ove è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei membri effettivi;
- c) per le materie per le quali le disposizioni dello statuto prevedono espressi quorum deliberativi.

5. L'Assemblea generale approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, un regolamento interno, il quale stabilisce anche il funzionamento e la composizione dell'ufficio di presidenza.

Articolo 16

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a sette e non superiore a quindici, compreso il Presidente, numero fissato dall'Assemblea generale all'atto della nomina.

2. Per il primo mandato, che avrà durata fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2013, il Consiglio direttivo viene stabilito nel numero di tredici componenti ed è nominato dal fondatore in sede di costituzione dell'istituto.

3. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica, e possono essere rieletti. I componenti scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

4. La nomina dei componenti del Consiglio direttivo è deliberata, con votazione a scrutinio segreto, dall'Assemblea generale che procederà sulla base di una lista unica formata, salvo espressa rinuncia, da tutti i membri della stessa Assemblea; ogni membro dell'Assemblea generale potrà esprimere un massimo di cinque preferenze.

5. Risulteranno eletti i componenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero massimo fissato dall'Assemblea generale.

6. L'Assemblea generale può revocare per gravi motivi i componenti del Consiglio direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

7. In caso vengano a cessare per qualsiasi causa uno o più componenti, il Presidente, senza indugio, convoca l'Assemblea generale per la loro sostituzione.

Articolo 17

Il Consiglio direttivo: attribuzioni

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri, salvo quanto riservato all'Assemblea generale, necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione. Nell'ambito di tali poteri, il Consiglio direttivo:

- a) predisporre entro il 1° ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo comprensivo della relazione e del programma annuale di attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce; entro sette giorni trasmette il bilancio ed il programma al Collegio dei sindaci affinché quest'ultimo esprima, entro quindici giorni dal ricevimento, le proprie valutazioni e presenta i documenti all'Assemblea generale, depositando gli stessi presso la sede almeno sette giorni prima, per l'approvazione che dovrà avvenire entro il 31 ottobre;
- b) redige entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo e la relativa relazione e li trasmette entro sette giorni dall'approvazione al Collegio dei sindaci affinché quest'ultimo, entro quindici giorni dal ricevimento, esprima le proprie valutazioni;
- c) presenta il bilancio consuntivo, comprensivo della relazione del Collegio dei sindaci, all'Assemblea generale, depositando i documenti presso la sede almeno sette giorni prima dell'approvazione dello stesso che dovrà avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno;
- d) propone i regolamenti dell'istituto;
- e) attua i programmi annuali di attività dell'istituto;
- f) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili o di partecipazioni



- societarie, nonché la contrazione di mutui o finanziamenti, fatta salva, ove prescritta, l'autorizzazione dell'Assemblea generale di cui all'articolo 13, primo comma, lettera l e le limitazioni disposte dal presente statuto;
- g) delibera, fatta salva ove prescritta l'autorizzazione dell'Assemblea generale di cui all'articolo 13, primo comma, lettera l e le limitazioni disposte dal presente statuto, sui contratti da stipulare nell'interesse dell'istituto e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'istituto ed altri enti pubblici o privati, fissandone le condizioni;
- i) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- l) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale dell'istituto e ne determina il trattamento economico;
- m) individua le ripartizioni organizzative dell'istituto e procede alla nomina dei responsabili;
- n) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti;
- o) designa i componenti degli organi degli enti o società partecipate;
- p) stipula contratti di consulenza, ed istituisce borse di studio o commissioni di esperti per la realizzazione di specifici progetti determinando il compenso dei relativi componenti;
- q) può delegare l'esercizio di proprie attribuzioni, per materie specifiche ed entro limiti predeterminati, anche a soggetti che non siano amministratori.

Articolo 18

Consiglio direttivo: funzionamento e deliberazioni

1. Oltre al Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea generale, il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Vice Presidente del Consiglio stesso e, su proposta del Presidente, il Segretario amministrativo.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal componente più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
3. I verbali delle riunioni del Consiglio direttivo sono redatti dal Segretario

del Consiglio e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

4. Il Consiglio direttivo deve essere convocato ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste nel presente statuto, ma comunque almeno una volta ogni tre mesi.

5. L'avviso di convocazione è effettuato mediante raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, deve contenere oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza al domicilio dei singoli componenti il Consiglio direttivo ed ai componenti il Collegio dei sindaci. In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a ventiquattro ore.

6. Il Consiglio direttivo può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. È ammessa la possibilità di intervento mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.



Articolo 19

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea generale con deliberazione assunta a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, tra i componenti nominati nel Consiglio direttivo. Se nessun candidato dovesse raggiungere il quorum previsto per le prime due votazioni, dalla terza votazione il Presidente sarà eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Per il primo mandato, che avrà durata fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2013, il Presidente è nominato dal fondatore in sede di costituzione dell'istituto.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea generale;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- c) esercita tutti i poteri ai lui delegati dal Consiglio direttivo ed esegue le deliberazioni del Consiglio medesimo;
- d) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile;
- e) provvede alla direzione del personale dipendente e coordina l'attività di gestione;
- f) sorveglia il buon andamento dell'istituto;
- g) esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal componente più anziano del Consiglio.

Articolo 20

Il Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci dura in carica quattro anni, con scadenza fissata alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della carica, ed è composto da tre membri effettivi più due supplenti, di cui almeno due sindaci effettivi e uno supplente scelti tra persone iscritte nel ruolo dei revisori dei conti e, alternativamente, tra

professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche o tra gli iscritti agli albi professionali dei dottori e ragionieri commercialisti e degli avvocati. I sindaci sono nominati dall'Assemblea generale, che indica anche il Presidente del Collegio. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati.

2. Per il primo mandato, che avrà durata fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2013, il Collegio dei sindaci ed il Presidente del Collegio stesso sono nominati dal fondatore in sede di costituzione dell'istituto.

3. Il Collegio dei sindaci vigila sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari e provvede altresì al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci ed al controllo contabile.

4. I componenti del Collegio dei sindaci assistono alle riunioni del Consiglio direttivo.

5. Il Collegio dei sindaci è convocato dal suo Presidente ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, ma comunque almeno una volta ogni tre mesi; la convocazione può essere richiesta anche da ciascun sindaco.

6. L'avviso di convocazione effettuato mediante raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, deve contenere oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a ventiquattro ore.

7. La carica di sindaco è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea generale e di componente del Consiglio direttivo dell'istituto, nonché con ogni altro incarico conferito dall'istituto medesimo.

TITOLO V

Esercizio finanziario, bilanci, scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 21

Esercizio finanziario, scritture contabili e bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'istituto va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea generale approva il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale deve restare depositato presso la sede dell'istituto nei sette giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea generale chiamata ad approvarlo.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Assemblea generale approva il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo, con la relazione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale deve restare depositato presso la sede dell'istituto nei sette giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea generale chiamata ad approvarlo.

4. L'istituto è tenuto ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed in modo analitico le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità a quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

Articolo 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'istituto si scioglie per il decorso del termine ovvero per deliberazione assunta dall'Assemblea generale con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, ovvero ancora perché i propri scopi sono divenuti impossibili da raggiungere.

2. Disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione secondo le norme di attuazione del codice civile.

3. I beni dell'istituto che residuano dopo l'attività di liquidazione sono devoluti al Comune di Aquileia.

TITOLO VI

Emolumenti

Articolo 23

Emolumenti

1. Non sono previsti emolumenti per i componenti il Consiglio direttivo, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti il Collegio sindacale potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

TITOLO VII

Rinvio

Articolo 24

Norme applicabili

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

* * *

« Istituto civico aquileiese “Valmi Puntin” »
Membri effettivi dell'Assemblea Generale
(Allegato “C” al n° 74665/29836 di rep.)

- 1) Andrian Franco, nato a Aquileia il 21.08.1948;
- 2) Andrian Mauro, nato a Palmanova il 20.10.1977;
- 3) Anzanel Danilo, nato a Grado il 11.04.1946;
- 4) Bacinello Maria, nata a Latisana il 16.06.1931;
- 5) Battistuta Giannino, nato a Aquileia il 29.09.1948;
- 6) Battistuta Mara, nata a Aquileia il 07.09.1950;
- 7) Braidà Desiree, nata a Palmanova il 13.01.1975;
- 8) Casotto Daniele, nato a Palazzolo dello Stella il 02.06.1958;

- 9) Cecchetto Danilo, nato a Aquileia il 21.07.1941;
- 10) Cecchetto Francesco, nato a Udine il 26.02.1969;
- 11) Cicogna Luciano, nato a Grado il 22.01.1953;
- 12) Cidin Lucio, nato a Aquileia il 23.08.1937;
- 13) Cossar Milena, nata a Palmanova il 21.05.1958;
- 14) Di Giusto Gabriele, nato a Gorizia il 09.03.1986;
- 15) Donda Daniela, nata a Aquileia il 02.10.1955;
- 16) Donda Gianna, nata a Aquileia il 16.03.1951;
- 17) Donda Giovanni, nato a Aquileia il 16.05.1959;
- 18) Donda Giovanni, nato a Aquileia il 22.05.1927;
- 19) Donzella Guglielmo, nato a Udine il 18.02.1960;
- 20) Fiscal Luigi, nato a Aquileia il 21.04.1928;
- 21) Fogar Sergio, nato a Aquileia il 05.04.1934;
- 22) Fogar Tania, nata a Palmanova il 25.05.1965;
- 23) Fonzar Loretta, nata a Aquileia il 30.01.1943;
- 24) Fonzar Sergio, nato a Aquileia il 06.10.1939;
- 25) Fregonese Lorenza, nata a Aquileia il 10.10.1953;
- 26) Fregonese Rosanna, nata a Aquileia il 16.12.1956;
- 27) Goat Paolo, nato a Aquileia il 12.11.1960;
- 28) Lepre Daniele, nato a Palmanova il 17.09.1968;
- 29) Mazzaro Pietro, nato a Aquileia il 14.05.1922.
- 30) Mian Andrea, nato a Gorizia il 31.01.1970;
- 31) Mian Gervasio, nato a Aquileia il 22.01.1920;
- 32) Mian Remolo, nato a Aquileia il 19.10.1931;
- 33) Moos Luciano, nato a Aquileia il 11.04.1948;
- 34) Nadalin Bruno, nato a Aquileia il 20.04.1930;
- 35) Nosella Gianluca, nato a Udine il 12.01.1969;
- 36) Portelli Ortensia, nata a Udine il 19.02.1935;
- 37) Puntin Daniele, nato a Palmanova il 28.05.1973;
- 38) Puntin Lodovico Nevio, nato a Aquileia il 10.01.1948;
- 39) Puntin Luciano, nato a Aquileia il 04.04.1940;
- 40) Puntin Pietro, nato a Aquileia il 01.06.1935;
- 41) Sandrin Doriana, nata a Aquileia il 16.01.1957;
- 42) Sandrin Giuseppina, nata a Aquileia il 22.04.1925;
- 43) Sandrin Livio, nato a Aquileia il 15.11.1943;
- 44) Scarel Andrea, nato a Palmanova il 11.09.1964;
- 45) Stabile Elbi, nato a Aquileia il 06.02.1956;

- 46) Tolloi Lucio, nato a Aquileia il 03.02.1940;
- 47) Tomat Roberto, nato a Aquileia il 20.12.1951;
- 48) Tomat Zeudi, nata a Gorizia il 01.10.1975;
- 49) Vanzo Silvano, nato a Aquileia il 14.08.1945;
- 50) Zaninello Fausto, nato a Aquileia il 02.02.1954.

* * *

Riconoscimento giuridico

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine con Decreto del Prefetto Prot. n. 34617/2008/Area IV del 1/8/2008 ha disposto con decorrenza immediata l'iscrizione della Fondazione “Valmi Puntin” nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Udine (R.P.G. N. 210).

*Finito di stampare nell'ottobre 2008
presso la tipografia Tomadini in Udine*

